



WOMEN CARE
ASSOCIATION

Allegato "A"

STATUTO

dell'Associazione WOMEN CARE ETS

Art. 1) Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata "WOMEN CARE ENTE DEL TERZO SETTORE" o, per brevità, "WOMEN CARE ETS".

L'Associazione ha sede in Comune di Milano, in via privata Maria Teresa 8, 20123, Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- realizzare progetti di utilità sociale che in concreto garantiscano il contrasto, con ogni mezzo utile consentito dalla legge, non solo a livello culturale, mediatico e d'immagine, ma anche operativo e quindi con riflessi sociali e materiali:
 - del così detto "femminicidio" e/o di ogni altro reato nonché ogni altro comportamento, anche non penalmente rilevante, commesso ai danni fisici, morali e di immagine delle donne per motivi basati sul genere, fornendo in particolare aiuto e supporto alle vittime ed ai loro familiari;
 - del così detto "bullismo" e/o di ogni altro reato nonché ogni altro comportamento, anche non penalmente rilevante, commesso ai danni delle persone, non solo donne, considerate bersagli facili e/o incapaci di difendersi, fornendo aiuto e supporto alle vittime e ai loro familiari.



- favorire il rispetto della parità di genere in tutti gli ambiti della vita civile, sociale, familiare e lavorativa anche oltre gli aspetti strettamente legali e giuridici;
- garantire alle donne gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano ai lavoratori uomini, come previsto dall'art. 37, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana (a norma del quale, inoltre, "le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione");
- garantire alle donne l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza rispetto agli uomini, e in generale una situazione di "pari opportunità", come previsto dall'art. 51, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana; nonché di progetti di istituzione ed organizzazione di centri funzionali alle suddette attività,

L'Associazione, nel perseguire suddette finalità, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si propone di:

- studiare, elaborare e realizzazione progetti per la divulgazione e diffusione su ampia scala (esclusivamente da parte di terzi) di dispositivi di sicurezza e/o applicazioni multimediali, anche in collaborazione o a vantaggio delle Forze dell'Ordine, ove

possibile e nel rispetto delle norme di legge in materia, per il contrasto, la prevenzione o la repressione dei reati di cui al presente Statuto;

- organizzare campagne divulgative e iniziative di impatto educativo e mediatico in genere per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di cui al presente Statuto;
- condurre ricerche, studi, approfondimenti nonché provvedere alla loro pubblicazione e divulgazione con ogni mezzo utile;
- fornire supporto alle donne-madri e ai loro bambini;
- effettuare indagini statistiche, raccolte di dati e informazioni curando la loro organizzazione ed elaborazione;
- promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, incontri, raduni, iniziative culturali ed eventi in genere sui temi di cui al presente Statuto;
- esercitare divulgazione editoriale attraverso tutti i canali e strumenti informativi disponibili (cartaceo, audiovisivo, informatico, telematico e multimediale) e qualunque altro strumento di diffusione ed informazione che le innovazioni tecnologiche dovessero mettere a disposizione, sui temi di cui al presente Statuto;
- formulare, predisporre ed elaborare progetti e disegni di legge o comunque di carattere normativo da presentare in ogni opportuna sede istituzionale;
- promuovere, organizzare e gestire azioni legali, carattere sia generale sia individuale che collettivo, per la tutela dei diritti e degli interessi delle donne e di ogni altro soggetto debole;
- collaborare con altri Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche e Giuridiche, Associazioni e Fondazioni, Società, anche commerciali, che già operino o intendano operare nei settori di cui sopra o che nell'ambito della Responsabilità Sociale d'Impresa, vogliano comunque studiare, promuovere e realizzare iniziative comuni per il perseguimento degli scopi di cui sopra.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'Associazione può infine raccogliere fondi, anche in forma organizzata e continuativa, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Sono soci onorari i soci che si sono distinti in modo particolare negli ambiti di attività dell'Associazione e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo. La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno ed il mancato pagamento entro il termine di sei mesi comporta l'esclusione dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto, nonché al suo Codice Etico. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il rigetto deve essere motivato.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 30 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato e non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) l'Organo di Controllo (eventuale);
- f) Revisore Legale dei Conti (eventuale);

g) il Comitato Scientifico (eventuale).

Art. 7) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di lettera o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati dal momento dell'iscrizione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si può svolgere presso la sede dell'associazione o con modalità audio o video conferenza, nonché mista purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare annualmente le quote associative ;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- nominare l'eventuale Comitato Esecutivo e costituire eventuali ulteriori comitati funzionali all'attività e al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- qualsiasi altro compito affidatogli dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 15 (quindici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; si occupa della tenuta del libro soci, nonché libri sociali di cui all'art. 17 del presente statuto.

Il Tesoriere è incaricato della riscossione e verifica del pagamento delle quote associative; cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo; si occupa della predisposizione, in conformità alla normativa, del bilancio, che verrà poi sottoposto al Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell'Assemblea.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi tra i non eletti, qualora quest'ultimi non siano presenti o disponibili provvede alla nomina l'assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri. Qualora venissero a mancare più di metà dei consiglieri, decade l'intero consiglio e l'assemblea procede alla nomina del nuovo consiglio.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 9) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 10) Presidente Onorario

È Presidente Onorario dell'Associazione la socia fondatrice Silvia Rovere, la quale si è particolarmente distinta per meriti professionali e per aver contribuito in modo determinante alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 11) Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12) Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico ed il Suo Presidente, composto da esperti o comunque persone di particolare competenza nei settori di attività della Associazione per la durata di tre esercizi.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire alla Associazione strategie, programmi, attività e ricerche nei settori coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'attività della Associazione.

Art. 13) Revisore legale dei conti

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e, in modo particolare, dall'art. 31 CTS e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di Controllo, è istituito un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro.

L'Assemblea elegge i Revisori Legali dei Conti in forma monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso l'organo di revisione è costituito da tre membri.

Al Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto dell'Assemblea.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 14) Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 117 del 2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e

alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento

Art. 16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto in conformità alla modulistica prevista dal relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102/2020 e ha l'onere di depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17) Libri Sociali

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- d) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Art.18) Devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.19) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo settore e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.